

Regolamento per la Formazione Continua
ai sensi del DPR 137/12 deliberato nella seduta dell'11 dicembre 2021
con delibera n. 219, in vigore dal 1° gennaio 2022

Testo originale	Revisione
IL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI CONSIDERATO <i>CONSIDERATO</i> – che gli Standard globali di qualità per la formazione degli Assistenti sociali approvati nel novembre 2003 dal Comitato GMQS (Global Minimum Qualifying Standards), identificano linee - guida internazionali per la formazione degli Assistenti sociali, considerata come processo dinamico teso al costante sviluppo della professione - anche in relazione agli specifici contesti storici e politici - e riconoscono l'importanza dell'applicazione dei valori e dei principi etici della professione nei programmi formativi e nella loro attuazione, nella consapevolezza che la dimensione etica e la base scientifica della professione ne rappresentano componenti essenziali, nell'interesse prioritario dei cittadini fruitori del Servizio Sociale; – che la Raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 17 gennaio 2001 riconosce che “il Servizio Sociale Professionale richiede il più alto livello di responsabilità per l'assunzione di decisioni e per maturare giudizi da parte degli Assistenti sociali e che questo elevatissimo livello di competenza, richiede pertanto una formazione ed un tirocinio professionale appropriati”; – quanto disposto dalla legge 23 marzo 1993 n. 84, dal DPR 8 luglio 2005 n. 169 e dal DPR 5 giugno 2001 n. 328; – che il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 contempla all'art. 3, comma 5, lett. b), la “previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali (...). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione”; – che il DPR 7 agosto 2012, n. 137 adottato ai sensi	IL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI CONSIDERATO <i>CONSIDERATO</i> – che gli Standard globali di qualità per la formazione degli Assistenti sociali approvati nel novembre 2003 dal Comitato GMQS (Global Minimum Qualifying Standards), identificano linee - guida internazionali per la formazione degli Assistenti sociali, considerata come processo dinamico teso al costante sviluppo della professione - anche in relazione agli specifici contesti storici e politici - e riconoscono l'importanza dell'applicazione dei valori e dei principi etici della professione nei programmi formativi e nella loro attuazione, nella consapevolezza che la dimensione etica e la base scientifica della professione ne rappresentano componenti essenziali, nell'interesse prioritario dei cittadini fruitori del Servizio Sociale; – che la Raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 17 gennaio 2001 riconosce che “il Servizio Sociale Professionale richiede il più alto livello di responsabilità per l'assunzione di decisioni e per maturare giudizi da parte degli Assistenti sociali e che questo elevatissimo livello di competenza, richiede pertanto una formazione ed un tirocinio professionale appropriati”; – quanto disposto dalla legge 23 marzo 1993 n. 84, dal DPR 8 luglio 2005 n. 169 e dal DPR 5 giugno 2001 n. 328; – che il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 contempla all'art. 3, comma 5, lett. b), la “previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali (...). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione”; – che il DPR 7 agosto 2012, n. 137 adottato ai sensi dell'art.

dell'art. 3, comma 5, lett. b) d.l. 138/2011, conferisce al Consiglio nazionale la potestà di disciplinare con regolamento da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del DPR 137/12: "a) le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati; b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento; c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua";

– che all'Ordine degli Assistenti sociali è affidato il compito di tutelare il corretto esercizio della professione e di garantire la competenza e la professionalità dei propri iscritti nell'interesse della collettività;

– che la formazione continua sostiene e migliora le competenze professionali tramite attività di aggiornamento, ricerca e supervisione, con lo scopo di favorire processi di innovazione e sviluppo;

– che agli artt. 18, 51, 54 del Codice deontologico della professione di Assistente sociale si prescrive ai professionisti il dovere di competenza e l'obbligo di richiedere attività di aggiornamento e formazione continua;

– la legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

– il D. lgs n. 97/2016 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

– il Piano nazionale Anticorruzione del 2016 approvato dall'ANAC con delibera n. 831 del 3 agosto 2016;

– che nella seduta di Consiglio del 14 dicembre 2019 è stata approvata la bozza del nuovo Regolamento per la Formazione Continua ai sensi del DPR 137/12 da sottoporre al Ministero della Giustizia;

– che in data 31/12/2019 è stato reso parere favorevole dal Ministro della Giustizia, con nota n. 0051546 - m_dg. Gab., senza alcuna modifica al testo deliberato dal Consiglio

3, comma 5, lett. b) d.l. 138/2011, conferisce al Consiglio nazionale la potestà di disciplinare con regolamento da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del DPR 137/12: "a) le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati; b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento; c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua";

– che all'Ordine degli Assistenti sociali è affidato il compito di tutelare il corretto esercizio della professione e di garantire la competenza e la professionalità dei propri iscritti nell'interesse della collettività;

– che la formazione continua sostiene e migliora le competenze professionali tramite attività di aggiornamento, ricerca e supervisione, con lo scopo di favorire processi di innovazione e sviluppo;

– che agli artt. 18, 51, 54 del Codice deontologico della professione di Assistente sociale si prescrive ai professionisti il dovere di competenza e l'obbligo di richiedere attività di aggiornamento e formazione continua;

– la legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

– il D. lgs n. 97/2016 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

– il Piano nazionale Anticorruzione del 2016 approvato dall'ANAC con delibera n. 831 del 3 agosto 2016;

– che nella seduta di Consiglio del 24 luglio 2021 è stata approvata la bozza del nuovo Regolamento per la Formazione Continua ai sensi del DPR 137/12 da sottoporre al Ministero della Giustizia;

– che in data 2 dicembre 2021 è stato reso parere favorevole dal Ministro della Giustizia, con nota n. 0042051- m_dg. Gab., senza alcuna modifica al testo deliberato dal Consiglio nazionale in data 24 luglio 2021;



nazionale in data 14 dicembre 2019;

Art. 1

Finalità

Il presente regolamento disciplina le attività e gli obblighi di formazione continua degli iscritti nell'albo professionale, a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione.

Art. 2

Oggetto

Per formazione continua si intende ogni attività organizzata volta all'aggiornamento e allo sviluppo delle conoscenze e competenze professionali.

Art. 3

Obiettivi formativi

La formazione continua è finalizzata all'adeguato mantenimento, approfondimento e sviluppo delle competenze tecnico professionali dell'iscritto, attinenti alle materie oggetto dell'esercizio professionale e/o alle funzioni svolte dallo stesso, secondo la normativa vigente.

Art. 4

Obblighi formativi dell'assistente sociale

1. L'assistente sociale iscritto all'albo ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale.
2. L'obbligo di cui al comma precedente viene adempiuto nelle modalità indicate dal presente regolamento.
3. La violazione dell'obbligo di formazione continua costituisce illecito disciplinare.

Art. 5

Modalità di adempimento dell'obbligo

1. Il periodo di formazione professionale continua è triennale. I trienni formativi sono fissi, a partire dal primo gennaio 2014, e costituiscono il riferimento temporale per tutti gli iscritti.
2. L'anno formativo coincide con quello solare. L'obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di iscrizione all'Albo.
3. L'unità di misura della formazione continua è il credito formativo. Un credito corrisponde ad 1 ora di attività formativa, fatta eccezione per quanto previsto all'art. 14 del presente regolamento.
4. Ogni iscritto deve conseguire nel triennio n. 60 crediti formativi, di cui almeno 15 per attività ed eventi formativi concernenti l'ordinamento professionale e la deontologia,

Art. 1

Finalità

Il presente regolamento disciplina le attività e gli obblighi di formazione continua degli iscritti nell'albo professionale, a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione.

Art. 2

Oggetto

Per formazione continua si intende ogni attività organizzata volta all'aggiornamento e allo sviluppo delle conoscenze e competenze professionali.

Art. 3

Obiettivi formativi

La formazione continua è finalizzata all'adeguato mantenimento, approfondimento e sviluppo delle competenze tecnico professionali dell'iscritto, attinenti alle materie oggetto dell'esercizio professionale e/o alle funzioni svolte dallo stesso, secondo la normativa vigente.

Art. 4

Obblighi formativi dell'assistente sociale

1. L'assistente sociale iscritto all'albo ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale.
2. L'obbligo di cui al comma precedente viene adempiuto nelle modalità indicate dal presente regolamento.
3. La violazione dell'obbligo di formazione continua costituisce illecito disciplinare.

Art. 5

Modalità di adempimento dell'obbligo

1. Il periodo di formazione professionale continua è triennale. I trienni formativi sono fissi, a partire dal primo gennaio 2014, e costituiscono il riferimento temporale per tutti gli iscritti.
2. L'anno formativo coincide con quello solare. L'obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di iscrizione all'Albo.
3. L'unità di misura della formazione continua è il credito formativo. Un credito corrisponde ad 1 ora di attività formativa, fatta eccezione per quanto previsto all'art. 14 del presente regolamento.

curando la continuità del proprio percorso formativo.

5. Fatto salvo quanto previsto nei commi precedenti, le attività di formazione continua sono scelte liberamente dagli iscritti, anche in relazione ai settori nei quali esercitano la professione, in conformità al principio di cui all'art. 15 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e all'art. 2, comma 2 del DPR 7 agosto 2012, n. 137. 6.

6. La valutazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo avviene al termine del triennio.

Art. 6

Istituzione del registro dei soggetti autorizzati

1. In conformità al disposto dell'art. 7, comma 2, del DPR 7 agosto 2012, n. 137, il Consiglio nazionale rilascia a persone fisiche, associazioni di iscritti agli albi e ad altri soggetti che ne facciano domanda, previo parere vincolante del Ministro della Giustizia, l'autorizzazione all'organizzazione di attività di formazione continua.

2. L'autorizzazione viene rilasciata con delibera motivata del Consiglio nazionale, tenendo conto delle caratteristiche e della qualità dell'offerta formativa.

3. Ai fini dell'autorizzazione, il Consiglio nazionale trasmette la proposta di delibera al Ministro vigilante, al fine di acquisire il parere vincolante come da normativa.

4. È istituito presso il Consiglio nazionale il registro dei soggetti autorizzati.

5. Il registro è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale che ne assicura il periodico aggiornamento.

Art. 7 Requisiti per l'iscrizione nel registro

1. I termini e le modalità di applicazione vengono definiti nelle Linee d'indirizzo di cui all'art. 18 del presente Regolamento facenti parte integrante del presente regolamento.

2. Possono chiedere di essere autorizzati ed iscritti al registro persone fisiche, enti pubblici o privati, società scientifiche, fondazioni, istituti e associazioni private, studi associati, società commerciali e altre persone giuridiche.

3. Ai fini dell'autorizzazione i soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- significativa esperienza nel settore della formazione professionale degli iscritti nell'Albo degli Assistenti Sociali;
- comprovata competenza ed esperienza di metodo didattico e progettazione formativa, testimoniata dallo

4. Ogni iscritto deve conseguire nel triennio n. 60 crediti formativi, di cui almeno 15 per attività ed eventi formativi concernenti l'ordinamento professionale e la deontologia, curando la continuità del proprio percorso formativo.

5. Fatto salvo quanto previsto nei commi precedenti, le attività di formazione continua sono scelte liberamente dagli iscritti, anche in relazione ai settori nei quali esercitano la professione, in conformità al principio di cui all'art. 15 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e all'art. 2, comma 2 del DPR 7 agosto 2012, n. 137. 6.

6. La valutazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo avviene al termine del triennio.

Art. 6

Istituzione del registro dei soggetti autorizzati

1. In conformità al disposto dell'art. 7, comma 2, del DPR 7 agosto 2012, n. 137, il Consiglio nazionale rilascia a persone fisiche, associazioni di iscritti agli albi e ad altri soggetti che ne facciano domanda, previo parere vincolante del Ministro della Giustizia, l'autorizzazione all'organizzazione di attività di formazione continua.

2. L'autorizzazione viene rilasciata con delibera motivata del Consiglio nazionale, tenendo conto delle caratteristiche e della qualità dell'offerta formativa.

3. Ai fini dell'autorizzazione, il Consiglio nazionale trasmette la proposta di delibera al Ministro vigilante, al fine di acquisire il parere vincolante come da normativa.

4. È istituito presso il Consiglio nazionale il registro dei soggetti autorizzati.

5. Il registro è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale che ne assicura il periodico aggiornamento.

Art. 7 Requisiti per l'iscrizione nel registro

1. I termini e le modalità di applicazione vengono definiti nelle Linee d'indirizzo di cui all'art. 18 del presente Regolamento facenti parte integrante del presente regolamento.

2. Possono chiedere di essere autorizzati ed iscritti al registro persone fisiche, enti pubblici o privati, società scientifiche, fondazioni, istituti e associazioni private, studi associati, società commerciali e altre persone giuridiche.

3. Ai fini dell'autorizzazione i soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

svolgimento di attività formativa in via continuativa da almeno tre anni;

- docenti con specifica preparazione ed esperienza di formazione nell'area sociale con curriculum documentato, a carico dei quali non sia stata irrogata negli ultimi cinque anni una sanzione disciplinare e/o condanna penale definitiva;

- gli amministratori, i dirigenti e i rappresentanti legali dei soggetti richiedenti non devono avere riportato condanne penali definitive.

4. I soggetti autorizzati assicurano l'utilizzo di dotazioni strutturali, organizzative e tecnologiche adeguate allo svolgimento delle attività formative destinate agli Assistenti **sociali** e di possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza e accessibilità dei locali ove si tengono i corsi di formazione.

Sono inoltre tenuti a richiedere l'accreditamento degli eventi da loro organizzati, alla tenuta del registro dei partecipanti, e al rilascio dell'attestato di partecipazione, pena la decadenza dall'autorizzazione.

5. Il soggetto cui è stata rigettata la domanda di autorizzazione può presentare nuovamente l'istanza decorso un anno dal ricevimento della comunicazione di rigetto.

Art. 8

Commissione consultiva per l'autorizzazione della formazione continua

1. Il Consiglio nazionale istituisce una Commissione consultiva per l'autorizzazione allo svolgimento della formazione continua ai sensi dell'art. 17 del vigente Regolamento di Funzionamento del Consiglio nazionale, composta da sette membri, di cui quattro consiglieri nazionali e tre esperti.

2. La Commissione consultiva coadiuva il Consiglio nazionale nell'esercizio delle funzioni relative alla formazione continua, svolge le attività istruttorie volte ad accertare la sussistenza dei requisiti in capo ai soggetti che richiedono di essere autorizzati ed iscritti nel relativo registro, nonché all'accreditamento degli eventi formativi.

3. Ogni Consiglio regionale dell'Ordine deve istituire una Commissione consultiva per l'autorizzazione della formazione continua che opera nel rispetto del presente regolamento.

- significativa esperienza nel settore della formazione professionale degli iscritti nell'Albo degli Assistenti Sociali;

- comprovata competenza ed esperienza di metodo didattico e progettazione formativa, testimoniata dallo svolgimento di attività formativa in via continuativa da almeno tre anni;

- docenti con specifica preparazione ed esperienza di formazione nell'area sociale con curriculum documentato, a carico dei quali non sia stata irrogata negli ultimi cinque anni una sanzione disciplinare e/o condanna penale definitiva;

- gli amministratori, i dirigenti e i rappresentanti legali dei soggetti richiedenti non devono avere riportato condanne penali definitive.

4. I soggetti autorizzati assicurano l'utilizzo di dotazioni strutturali, organizzative e tecnologiche adeguate allo svolgimento delle attività formative destinate agli Assistenti **sociali** e di possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza e accessibilità dei locali ove si tengono i corsi di formazione.

Sono inoltre tenuti a richiedere l'accreditamento degli eventi da loro organizzati, alla tenuta del registro dei partecipanti, e al rilascio dell'attestato di partecipazione, pena la decadenza dall'autorizzazione.

5. Il soggetto cui è stata rigettata la domanda di autorizzazione può presentare nuovamente l'istanza decorso un anno dal ricevimento della comunicazione di rigetto.

Art. 8

Commissione consultiva per l'autorizzazione della formazione continua

1. Il Consiglio nazionale istituisce una Commissione consultiva per l'autorizzazione allo svolgimento della formazione continua ai sensi dell'art. 17 del vigente Regolamento di Funzionamento del Consiglio nazionale, composta da sette membri, di cui quattro consiglieri nazionali e tre esperti.

2. La Commissione consultiva coadiuva il Consiglio nazionale nell'esercizio delle funzioni relative alla formazione continua, svolge le attività istruttorie volte ad accertare la sussistenza dei requisiti in capo ai soggetti che richiedono di essere autorizzati ed iscritti nel relativo registro, nonché all'accreditamento degli eventi formativi.

3. Ogni Consiglio regionale dell'Ordine deve istituire una Commissione consultiva per l'autorizzazione della



Art. 9

Incompatibilità

1. Il ruolo di Consigliere del Consiglio regionale, del Consiglio nazionale, del Consiglio territoriale di Disciplina, del Consiglio nazionale di Disciplina risulta incompatibile con l'attività di formazione continua a titolo oneroso o con il ruolo di amministratore o titolare di enti autorizzati.
2. L'incompatibilità non riguarda le attività svolte a titolo gratuito da tali soggetti in qualità di Consiglieri che siano realizzate in rappresentanza istituzionale.
3. L'incompatibilità non si applica ai suddetti Consiglieri nei casi in cui si operi su conferimento dell'incarico e/o ordine di servizio disposti dal proprio datore di lavoro, purché la formazione continua non costituisca l'attività prevalente di chi lo conferisce e del professionista stesso.
4. I termini e le modalità di applicazione vengono definiti nelle Linee d'indirizzo di cui all'art. 18 del presente Regolamento facenti parte integrante del presente regolamento.

Art. 10

Procedimento di autorizzazione dei soggetti formatori

1. Il soggetto formatore che intende chiedere l'autorizzazione ai fini e per gli effetti del presente regolamento, presenta domanda compilando l'apposito modulo predisposto dal Consiglio nazionale e messo a disposizione mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente nella apposita sezione.
2. La domanda è corredata dalla documentazione relativa ai requisiti indicati nell'art. 7 del presente regolamento e con le modalità applicative stabilite dal Consiglio nazionale, nonché da una relazione illustrativa del possesso dei suddetti requisiti e della qualità della formazione continua erogata oltre ad un piano formativo da svolgersi nel triennio di riferimento.
3. La domanda è rivolta al Consiglio nazionale che determina l'ammontare del contributo dovuto dal soggetto richiedente, a titolo di diritti di segreteria.
4. La Commissione consultiva per l'autorizzazione della formazione continua svolge le attività istruttorie volte ad appurare il possesso dei requisiti di cui al presente regolamento ed esprime parere in merito all'accoglimento o al rigetto della domanda.
5. La Commissione consultiva per l'autorizzazione della formazione continua può richiedere, ove necessario,

formazione continua che opera nel rispetto del presente regolamento.

Art. 9

Incompatibilità

1. Il ruolo di Consigliere del Consiglio regionale, del Consiglio nazionale, del Consiglio territoriale di Disciplina, del Consiglio nazionale di Disciplina risulta incompatibile con l'attività di formazione continua a titolo oneroso o con il ruolo di amministratore o titolare di enti autorizzati.
2. L'incompatibilità non riguarda le attività svolte a titolo gratuito da tali soggetti in qualità di Consiglieri che siano realizzate in rappresentanza istituzionale.
3. L'incompatibilità non si applica ai suddetti Consiglieri nei casi in cui si operi su conferimento dell'incarico e/o ordine di servizio disposti dal proprio datore di lavoro, purché la formazione continua non costituisca l'attività prevalente di chi lo conferisce e del professionista stesso.
4. I termini e le modalità di applicazione vengono definiti nelle Linee d'indirizzo di cui all'art. 18 del presente Regolamento facenti parte integrante del presente regolamento.

Art. 10

Procedimento di autorizzazione dei soggetti formatori

1. Il soggetto formatore che intende chiedere l'autorizzazione ai fini e per gli effetti del presente regolamento, presenta domanda compilando l'apposito modulo predisposto dal Consiglio nazionale e messo a disposizione mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente nella apposita sezione.
2. La domanda è corredata dalla documentazione relativa ai requisiti indicati nell'art. 7 del presente regolamento e con le modalità applicative stabilite dal Consiglio nazionale, nonché da una relazione illustrativa del possesso dei suddetti requisiti e della qualità della formazione continua erogata oltre ad un piano formativo da svolgersi nel triennio di riferimento.
3. La domanda è rivolta al Consiglio nazionale che determina l'ammontare del contributo dovuto dal soggetto richiedente, a titolo di diritti di segreteria.
4. La Commissione consultiva per l'autorizzazione della formazione continua svolge le attività istruttorie volte ad appurare il possesso dei requisiti di cui al presente regolamento ed esprime parere in merito all'accoglimento o al rigetto della domanda.

informazioni o documentazione integrativa. Ove i chiarimenti non siano forniti e la documentazione integrativa richiesta non sia depositata entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, propone al Consiglio nazionale il rigetto della domanda di autorizzazione o di rinnovo dell'agenzia.

6. Il Consiglio nazionale, acquisito il parere di cui al quarto comma, invia la bozza di delibera al Ministro della Giustizia per il previsto parere vincolante. Ricevuto il parere del Ministro vigilante, delibera con provvedimento motivato l'autorizzazione del soggetto formatore o il rigetto della domanda e comunica la decisione al soggetto richiedente.

Art. 11 Durata e revoca dell'autorizzazione dei soggetti autorizzati

1. L'autorizzazione ha durata massima triennale e, comunque, coincidente con il triennio formativo.

2. I soggetti autorizzati che intendono mantenere l'autorizzazione devono presentare annualmente entro il 31 gennaio una relazione sull'attività formativa erogata nell'anno precedente unitamente all'autocertificazione nella quale dichiarano la permanenza dei requisiti di cui all'art.

7. La mancata presentazione della relazione e/o dell'autocertificazione determina la cancellazione dagli elenchi e la necessità di ripresentare la domanda per ottenere una nuova autorizzazione.

3. L'autorizzazione può essere revocata con delibera del Consiglio nazionale, previo parere della Commissione consultiva per l'autorizzazione della formazione continua, qualora vengano meno uno o più dei requisiti previsti dal presente regolamento o per inadempienze o scorrettezze compiute nel corso dello svolgimento degli eventi, anche segnalate dai Consigli regionali, secondo l'esclusiva ed insindacabile discrezionalità del Consiglio nazionale. La delibera di revoca è trasmessa per il parere vincolante al Ministero vigilante.

4. I soggetti autorizzati, alla fine del triennio formativo, possono richiedere l'autorizzazione per il triennio successivo. A tal fine inviano una richiesta al Consiglio nazionale entro il 30 giugno dell'ultimo anno del triennio. In mancanza, l'autorizzazione vigente a svolgere l'attività di formazione rimane valida fino al termine del triennio

5. La Commissione consultiva per l'autorizzazione della formazione continua può richiedere, ove necessario, informazioni o documentazione integrativa. Ove i chiarimenti non siano forniti e la documentazione integrativa richiesta non sia depositata entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, propone al Consiglio nazionale il rigetto della domanda di autorizzazione o di rinnovo dell'agenzia.

6. Il Consiglio nazionale, acquisito il parere di cui al quarto comma, invia la bozza di delibera al Ministro della Giustizia per il previsto parere vincolante. Ricevuto il parere del Ministro vigilante, delibera con provvedimento motivato l'autorizzazione del soggetto formatore o il rigetto della domanda e comunica la decisione al soggetto richiedente.

Art. 11 Durata e revoca dell'autorizzazione dei soggetti autorizzati

1. L'autorizzazione ha durata massima triennale e, comunque, coincidente con il triennio formativo.

2. I soggetti autorizzati che intendono mantenere l'autorizzazione devono presentare annualmente entro il 31 gennaio una relazione sull'attività formativa erogata nell'anno precedente unitamente all'autocertificazione nella quale dichiarano la permanenza dei requisiti di cui all'art. 7. La mancata presentazione della relazione e/o dell'autocertificazione determina la cancellazione dagli elenchi e la necessità di ripresentare la domanda per ottenere una nuova autorizzazione.

3. L'autorizzazione può essere revocata con delibera del Consiglio nazionale, previo parere della Commissione consultiva per l'autorizzazione della formazione continua, qualora vengano meno uno o più dei requisiti previsti dal presente regolamento o per inadempienze o scorrettezze compiute nel corso dello svolgimento degli eventi, anche segnalate dai Consigli regionali, secondo l'esclusiva ed insindacabile discrezionalità del Consiglio nazionale. La delibera di revoca è trasmessa per il parere vincolante al Ministero vigilante.

4. I soggetti autorizzati, alla fine del triennio formativo, possono richiedere l'autorizzazione per il triennio successivo. A tal fine inviano una richiesta al Consiglio nazionale entro il 30 giugno dell'ultimo anno del triennio.



autorizzato.

Art. 12

Attribuzione dei crediti formativi per gli eventi realizzati da soggetti autorizzati

1. I soggetti autorizzati ai sensi del presente regolamento inoltrano domanda per il riconoscimento dei crediti formativi da attribuire agli eventi formativi che intendono realizzare, esclusivamente mediante l'utilizzo della piattaforma informatica predisposta dal Consiglio nazionale.

2. Il Consiglio nazionale riconosce gli eventi formativi realizzati all'estero, gli eventi di formazione a distanza, questionari online predisposti ai fini di ricerche sulla professione di assistente sociale, quelli organizzati da uno stesso soggetto che si replicano nell'arco di un anno in almeno due Regioni, nonché gli eventi organizzati da soggetti con i quali il Consiglio nazionale ha stipulato apposite convenzioni oltre a quelli delle proprie associazioni e Fondazioni, attribuendo il relativo numero di crediti, previo parere della Commissione consultiva per l'autorizzazione della formazione continua.

3. Il Consiglio nazionale delega ai Consigli regionali dell'Ordine l'attribuzione dei crediti per gli eventi formativi che si svolgono nel territorio di competenza e non rientranti in quelli di cui al comma precedente, sempre **ai sensi** delle Linee di indirizzo parte integrante del presente Regolamento. Il Consiglio regionale, acquisito il parere della propria Commissione consultiva per l'autorizzazione della formazione continua, delibera i crediti assegnati.

4. L'attribuzione dei crediti formativi si effettua valutando la tipologia, la durata e la qualità dell'evento formativo nonché gli argomenti trattati. A tal fine i soggetti che intendono ottenere l'accreditamento di eventi formativi da loro organizzati devono presentare al Consiglio regionale o al Consiglio nazionale, secondo le rispettive competenze, domanda per il riconoscimento dei crediti formativi da attribuire agli eventi che intendono realizzare. La domanda deve essere corredata da documentazione dettagliata con tutte le indicazioni necessarie a consentire la piena valutazione dell'evento, anche in relazione alla sua rispondenza alle finalità del presente regolamento. Il Consiglio nazionale, in conformità all'art. 18 del presente regolamento, con propria delibera definisce la documentazione e la modulistica necessaria alla

In mancanza, l'autorizzazione vigente a svolgere l'attività di formazione rimane valida fino al termine del triennio autorizzato.

Art. 12

Attribuzione dei crediti formativi per gli eventi realizzati da soggetti autorizzati

1. I soggetti autorizzati ai sensi del presente regolamento inoltrano domanda per il riconoscimento dei crediti formativi da attribuire agli eventi formativi che intendono realizzare, esclusivamente mediante l'utilizzo della piattaforma informatica predisposta dal Consiglio nazionale.

2. Il Consiglio nazionale riconosce gli eventi formativi realizzati all'estero, **gli eventi formativi a carattere nazionale svolti a distanza in modalità asincrona, in modalità sincrona e in modalità mista (es. blended learning)**; questionari online predisposti ai fini di ricerche sulla professione di assistente sociale; eventi organizzati da uno stesso soggetto che si replicano nell'arco di un anno in almeno due Regioni; nonché eventi organizzati da soggetti con i quali il Consiglio nazionale ha stipulato apposite convenzioni oltre a quelli delle proprie associazioni e Fondazioni, attribuendo il relativo numero di crediti, previo parere della Commissione consultiva per l'autorizzazione della formazione continua.

3. **Il Consiglio nazionale conferisce ai Consigli regionali dell'Ordine il compito di attribuire i crediti per gli eventi formativi che si svolgono nel territorio di competenza, gli eventi che si svolgono a distanza in modalità sincrona riservati agli iscritti al proprio ambito regionale, con la possibilità di prevedere la partecipazione anche di iscritti di altre regioni fino ad un massimo del 10% dei posti disponibili. Il Consiglio regionale, acquisito il parere della propria Commissione consultiva per l'autorizzazione della formazione continua, delibera i crediti assegnati ai sensi delle Linee di indirizzo parte integrante del presente Regolamento.**

4. L'attribuzione dei crediti formativi si effettua valutando la tipologia, la durata e la qualità dell'evento formativo nonché gli argomenti trattati. A tal fine i soggetti che intendono ottenere l'accreditamento di eventi formativi da loro organizzati devono presentare al Consiglio regionale o



valutazione delle domande di accreditamento, nonché i diritti di segreteria.

5. Il Consiglio regionale o il Consiglio nazionale possono richiedere, ove necessario, informazioni o documentazione integrativa. Ove i chiarimenti non siano forniti e la documentazione integrativa richiesta non sia depositata entro il termine di giorni 30 dalla richiesta, il Consiglio nazionale o regionale non attribuisce crediti formativi per gli eventi e le attività che non risultino adeguatamente documentate.

6. Il Consiglio nazionale e i Consigli regionali si pronunciano sulla domanda di accreditamento con decisione motivata entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda o della documentazione integrativa richiesta, effettuata esclusivamente mediante l'utilizzo della piattaforma informatica predisposta dal Consiglio nazionale.

7. In caso di silenzio protratto oltre sessanta giorni dalla data del ricevimento della domanda, il riconoscimento si intende concesso. In questo caso il numero di crediti corrisponde al numero delle ore di durata dell'evento.

8. Il Consiglio regionale riconosce maturati i crediti formativi anche a seguito della frequentazione di eventi formativi non accreditati ex ante, che soddisfino i parametri del presente regolamento, sulla base di apposita domanda dell'Assistente sociale interessato e corredata da adeguata documentazione. I termini e le modalità di presentazione vengono definiti nelle Linee d'indirizzo parte integrante del presente Regolamento.

9. L'ente organizzatore rilascerà ai partecipanti che hanno frequentato per le ore previste, un attestato di partecipazione che contenga il titolo dell'evento, il giorno, la durata in ore e il luogo di svolgimento, nonché l'Ordine accreditante e il numero di crediti assegnati.

Art. 13

Attività formative

1. La partecipazione alle attività formative consente la maturazione di un numero di crediti pari al numero delle ore di attività.

2. Costituisce assolvimento degli obblighi di formazione continua lo svolgimento delle seguenti attività formative:

- a) partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento attinenti al Servizio Sociale professionale;
- b) partecipazione a corsi di perfezionamento universitario,

al Consiglio nazionale, secondo le rispettive competenze, domanda per il riconoscimento dei crediti formativi da attribuire agli eventi che intendono realizzare. La domanda deve essere corredata da documentazione dettagliata con tutte le indicazioni necessarie a consentire la piena valutazione dell'evento, anche in relazione alla sua rispondenza alle finalità del presente regolamento. Il Consiglio nazionale, in conformità all'art. 18 del presente regolamento, con propria delibera definisce la documentazione e la modulistica necessaria alla valutazione delle domande di accreditamento, nonché i diritti di segreteria.

5. Il Consiglio regionale o il Consiglio nazionale possono richiedere, ove necessario, informazioni o documentazione integrativa. Ove i chiarimenti non siano forniti e la documentazione integrativa richiesta non sia depositata entro il termine di giorni 30 dalla richiesta, il Consiglio nazionale o regionale non attribuisce crediti formativi per gli eventi e le attività che non risultino adeguatamente documentate.

6. Il Consiglio nazionale e i Consigli regionali si pronunciano sulla domanda di accreditamento con decisione motivata entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda o della documentazione integrativa richiesta, effettuata esclusivamente mediante l'utilizzo della piattaforma informatica predisposta dal Consiglio nazionale.

7. In caso di silenzio protratto oltre sessanta giorni dalla data del ricevimento della domanda, il riconoscimento si intende concesso. In questo caso il numero di crediti corrisponde al numero delle ore di durata dell'evento.

8. Il Consiglio regionale riconosce maturati i crediti formativi anche a seguito della frequentazione di eventi formativi non accreditati ex ante, che soddisfino i parametri del presente regolamento, sulla base di apposita domanda dell'Assistente sociale interessato e corredata da adeguata documentazione. I termini e le modalità di presentazione vengono definiti nelle Linee d'indirizzo parte integrante del presente Regolamento.

9. L'ente organizzatore rilascerà ai partecipanti che hanno frequentato per le ore previste, un attestato di partecipazione che contenga il titolo dell'evento, il giorno, la durata in ore e il luogo di svolgimento, nonché l'Ordine accreditante e il numero di crediti assegnati.

dottorati di ricerca e master attinenti al Servizio Sociale professionale;

c) partecipazione a seminari, convegni, giornate di studio, anche attraverso modalità telematiche;

d) partecipazione ad iniziative formative organizzate dall'ente di cui il professionista è dipendente;

e) partecipazione ad incontri di supervisione professionale individuali svolti da assistenti sociali;

f) partecipazione ad incontri di supervisione effettuati da professionisti assistenti sociali e non rivolti a gruppi mono e/o multiprofessionali;

g) attività di formazione nell'ambito dell'ente e dello specifico servizio di appartenenza, autorizzate e riconosciute come tali dal Consiglio nazionale o dai Consigli regionali competenti territorialmente, quali a titolo esemplificativo: attività di formazione sul campo, questionari online, gruppi di studio e di lavoro finalizzati alla elaborazione di protocolli operativi tra enti e servizi istituzionali e del privato sociale, gruppi di ricerca, progettualità innovative ecc.;

h) attività di docenza universitaria, attività didattica e/o di laboratorio, culture della materia;

i) partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari istituiti dal Consiglio nazionale e dai Consigli regionali dell'Ordine o da organismi nazionali ed internazionali della categoria professionale;

j) svolgimento di supervisione professionale e di supervisione dei tirocini;

k) svolgimento di relazioni o lezioni condotte nell'ambito di corsi di perfezionamento e master, corsi di aggiornamento, seminari, convegni, giornate di studio, anche eseguiti con modalità telematiche;

l) partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di Assistente sociale.

3. Le modalità applicative sono dettate dal Consiglio nazionale per assicurare uniformità sul territorio nazionale.

Art. 14

Esoneri

1. Su domanda dell'interessato, il Consiglio regionale competente può esonerare, anche parzialmente, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa, nei casi di:

a) maternità, paternità, affidamento familiare, adozione per la durata di dodici mesi;

b) grave malattia o infortunio;

Art. 13

Attività formative

1. La partecipazione alle attività formative, **anche quelle svolte in modalità telematica**, consente la maturazione di un numero di crediti pari al numero delle ore di attività.

2. Costituisce assolvimento degli obblighi di formazione continua lo svolgimento delle seguenti attività formative:

a) partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento attinenti al Servizio Sociale professionale;

b) partecipazione a corsi di perfezionamento universitario, dottorati di ricerca e master attinenti al Servizio Sociale professionale;

c) partecipazione a seminari, convegni, giornate di studio; **anche attraverso modalità telematiche**;

d) partecipazione ad iniziative formative organizzate dall'ente di cui il professionista è dipendente;

e) partecipazione ad incontri di supervisione professionale individuali svolti da assistenti sociali;

f) partecipazione ad incontri di supervisione effettuati da professionisti assistenti sociali e **no**, rivolti a gruppi mono e/o multiprofessionali;

g) attività di formazione nell'ambito dell'ente e dello specifico servizio di appartenenza, autorizzate e riconosciute come tali dal Consiglio nazionale o dai Consigli regionali competenti territorialmente, quali a titolo esemplificativo: attività di formazione sul campo, questionari online, gruppi di studio e di lavoro finalizzati alla elaborazione di protocolli operativi tra enti e servizi istituzionali e del privato sociale, gruppi di ricerca, progettualità innovative ecc.;

h) attività di docenza universitaria, attività didattica e/o di laboratorio, culture della materia;

i) partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari istituiti dal Consiglio nazionale e dai Consigli regionali dell'Ordine o da organismi nazionali ed internazionali della categoria professionale;

j) svolgimento di supervisione professionale e di supervisione dei tirocini;

k) svolgimento di relazioni o lezioni condotte nell'ambito di corsi di perfezionamento e master, corsi di aggiornamento, seminari, convegni, giornate di studio, anche eseguiti con modalità telematiche;

l) partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di Assistente sociale.

c) interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero;

d) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore.

2. L'esonero può essere accordato limitatamente al periodo di durata dell'impedimento e in proporzione al periodo di astensione dall'attività professionale. Ne consegue la proporzionale riduzione dei crediti formativi, compresi quelli deontologici, da acquisire nel corso del triennio.

Art. 15 Adempimenti degli iscritti e inosservanza dell'obbligo formativo

1. Premesso che il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale, ciascun iscritto deve dichiarare al Consiglio regionale di appartenenza entro il 31 marzo di ogni anno le attività formative di cui all'art. 13 svolte nell'anno precedente, mediante l'inserimento nella propria area riservata.

2. L'iscritto adempie gli obblighi di cui al comma 1 tramite procedure telematiche afferenti a sistemi nazionali di registrazione predisposti a cura del Consiglio nazionale.

3. L'iscritto ha l'obbligo di conservare per un periodo di cinque anni la documentazione inerente alla propria partecipazione agli eventi formativi, o comunque relativa allo svolgimento di attività formativa.

4. Ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, gli eventi dovranno essere frequentati in misura pari almeno all'80%.

5. La violazione dell'obbligo formativo sarà segnalata dal Consiglio regionale di appartenenza dell'iscritto al Consiglio di disciplina territorialmente competente, istituito ai sensi dell'art. 8 del DPR 137/2012.

Art. 16 Attribuzioni dei Consigli regionali dell'Ordine

1. I Consigli regionali, tenuto conto di quanto stabilito dal presente regolamento, predispongono, deliberano ed inviano al Consiglio nazionale, entro tre mesi dalla pubblicazione del regolamento nazionale sul bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia, un regolamento di funzionamento interno che regola le competenze della Commissione consultiva di cui all'art. 8, ultimo comma, del presente regolamento.

3. Le modalità applicative sono dettate dal Consiglio nazionale per assicurare uniformità sul territorio nazionale.

Art. 14

Esoneri

1. Su domanda dell'interessato, il Consiglio regionale competente può esonerare, anche parzialmente, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa, nei casi di:

a) maternità, paternità, affidamento familiare, adozione per la durata di dodici mesi;

b) grave malattia o infortunio;

c) interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero;

d) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore.

2. L'esonero può essere accordato limitatamente al periodo di durata dell'impedimento e in proporzione al periodo di astensione dall'attività professionale. Ne consegue la proporzionale riduzione dei crediti formativi, compresi quelli deontologici, da acquisire nel corso del triennio.

Art. 15 Adempimenti degli iscritti e inosservanza dell'obbligo formativo

1. Premesso che il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale, ciascun iscritto deve dichiarare al Consiglio regionale di appartenenza entro il 31 marzo di ogni anno le attività formative di cui all'art. 13 svolte nell'anno precedente, mediante l'inserimento nella propria area riservata.

2. L'iscritto adempie gli obblighi di cui al comma 1 tramite procedure telematiche afferenti a sistemi nazionali di registrazione predisposti a cura del Consiglio nazionale.

3. L'iscritto ha l'obbligo di conservare per un periodo di cinque anni la documentazione inerente alla propria partecipazione agli eventi formativi, o comunque relativa allo svolgimento di attività formativa.

4. Ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, gli eventi dovranno essere frequentati in misura pari almeno all'80%.

5. La violazione dell'obbligo formativo sarà segnalata dal Consiglio regionale di appartenenza dell'iscritto al Consiglio di disciplina territorialmente competente, istituito ai sensi dell'art. 8 del DPR 137/2012.

Art. 16 Attribuzioni dei Consigli regionali dell'Ordine

2. I Consigli regionali dell'Ordine, anche di concerto tra loro, entro il 15 dicembre di ogni anno, predispongono ed inviano al Consiglio nazionale, il piano dell'offerta formativa a valenza annuale.

3. I piani formativi regionali annuali devono includere attività formative aventi per oggetto la materia deontologica e l'ordinamento professionale e devono contenere le indicazioni programmatiche per le azioni di sviluppo della formazione continua regionale.

4. I Consigli regionali realizzano il programma, anche di concerto tra loro o con ordini/associazioni di altre professioni. Possono avvalersi della collaborazione di associazioni/organismi professionali, o di altri enti abilitati.

5. I Consigli regionali favoriscono la formazione continua realizzando eventi formativi rivolti alla promozione della professione, con specifica attenzione all'ordinamento professionale e alla deontologia, eventualmente soggetti a contribuzione dei partecipanti limitatamente al recupero delle spese sostenute.

6. I Consigli regionali in collaborazione con proprie associazioni o fondazioni nonché organismi di categoria, studi associati, enti od istituzioni ed altri soggetti, potranno organizzare eventi formativi, attribuendo i crediti secondo i criteri di cui al presente regolamento.

7. I Consigli regionali garantiscono idonea diffusione e informazione agli iscritti delle attività formative di cui ai commi precedenti attraverso forme comunicative adeguate.

8. Il Consiglio regionale vigila sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti.

9. Il Consiglio regionale svolge attività di controllo, anche a campione, e allo scopo può chiedere all'iscritto e ai soggetti che hanno organizzato gli eventi formativi chiarimenti e documentazione integrativa.

Art. 17

Attribuzioni del Consiglio nazionale

Il Consiglio nazionale: a) promuove ed indirizza la conoscenza e la diffusione della formazione continua degli assistenti sociali, informando dell'obbligatorietà attraverso forme comunicative adeguate ai diversi soggetti istituzionali;

b) elabora il Piano formativo nazionale sulla base dei Piani formativi regionali annuali trasmessi dai Consigli regionali a norma del precedente art. 16, garantendo la qualità e l'uniformità dell'offerta formativa con l'approvazione dei

1. I Consigli regionali, tenuto conto di quanto stabilito dal presente regolamento, predispongono, deliberano ed inviano al Consiglio nazionale, entro tre mesi dalla pubblicazione del regolamento nazionale sul bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia, un regolamento di funzionamento interno che regola le competenze della Commissione consultiva di cui all'art. 8, ultimo comma, del presente regolamento.

2. I Consigli regionali dell'Ordine, anche di concerto tra loro, entro il 15 dicembre di ogni anno, predispongono ed inviano al Consiglio nazionale, il piano dell'offerta formativa a valenza annuale.

3. I piani formativi regionali annuali devono includere attività formative aventi per oggetto la materia deontologica e l'ordinamento professionale e devono contenere le indicazioni programmatiche per le azioni di sviluppo della formazione continua regionale.

4. I Consigli regionali realizzano il programma, anche di concerto tra loro o con ordini/associazioni di altre professioni. Possono avvalersi della collaborazione di associazioni/organismi professionali, o di altri enti abilitati.

5. I Consigli regionali favoriscono la formazione continua realizzando eventi formativi rivolti alla promozione della professione, con specifica attenzione all'ordinamento professionale e alla deontologia, eventualmente soggetti a contribuzione dei partecipanti limitatamente al recupero delle spese sostenute.

6. I Consigli regionali in collaborazione con proprie associazioni o fondazioni nonché organismi di categoria, studi associati, enti od istituzioni ed altri soggetti, potranno organizzare eventi formativi, attribuendo i crediti secondo i criteri di cui al presente regolamento.

7. I Consigli regionali garantiscono idonea diffusione e informazione agli iscritti delle attività formative di cui ai commi precedenti attraverso forme comunicative adeguate.

8. Il Consiglio regionale vigila sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti.

9. Il Consiglio regionale svolge attività di controllo, anche a campione, e allo scopo può chiedere all'iscritto e ai soggetti che hanno organizzato gli eventi formativi chiarimenti e documentazione integrativa.

Art. 17

Attribuzioni del Consiglio nazionale

Piani formativi regionali annuali;

c) favorisce l'ampliamento dell'offerta formativa, sia organizzando direttamente eventi formativi che per il tramite delle proprie associazioni e fondazioni nonché in collaborazione con altri soggetti, sia in proprio, sia attraverso modalità a distanza;

d) si impegna a stipulare convenzioni quadro e/o specifici protocolli con Ministeri, Uffici del Governo, Università, Enti Locali, Regioni, Organizzazioni sindacali, associazioni di assistenti sociali maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed altri soggetti, allo scopo di rendere fruibile e accessibile la formazione continua agli iscritti nell'albo;

e) garantisce la gestione del sistema informativo (data-base e procedure telematiche);

f) effettua il monitoraggio dell'attuazione del presente regolamento in materia di formazione continua, attraverso un sistema nazionale informatizzato per l'acquisizione, aggregazione, correlazione di dati, in collaborazione con i Consigli regionali, al fine di verificarne le condizioni di effettiva applicazione, nonché lo stato di attuazione, l'uniformità e l'efficacia;

g) organizza una conferenza annuale, in materia di formazione continua, nella quale verranno considerati i risultati del monitoraggio di cui alla precedente lettera, anche ai fini di valutare qualità ed efficacia dell'offerta formativa erogata sul territorio e l'eventuale revisione del presente regolamento;

h) promuove la stipula di apposite convenzioni con le Università per stabilire regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;

i) promuove, in collaborazione con il competente Consiglio regionale, la destinazione e l'attribuzione di fondi da parte delle Regioni per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;

j) interviene in forma sostitutiva delle competenze in materia formativa dei singoli Consigli regionali laddove inadempienti.

Art. 18 Modalità d'attuazione

1. Le modalità d'attuazione e procedure di svolgimento delle attività e degli eventi relativi alla formazione continua, sono contenute nelle Linee d'indirizzo,

Il Consiglio nazionale: a) promuove ed indirizza la conoscenza e la diffusione della formazione continua degli assistenti sociali, informando dell'obbligatorietà attraverso forme comunicative adeguate ai diversi soggetti istituzionali;

b) elabora il Piano formativo nazionale sulla base dei Piani formativi regionali annuali trasmessi dai Consigli regionali a norma del precedente art. 16, garantendo la qualità e l'uniformità dell'offerta formativa con l'approvazione dei Piani formativi regionali annuali;

c) favorisce l'ampliamento dell'offerta formativa, sia organizzando direttamente eventi formativi che per il tramite delle proprie associazioni e fondazioni nonché in collaborazione con altri soggetti, sia in proprio, sia attraverso modalità a distanza;

d) si impegna a stipulare convenzioni quadro e/o specifici protocolli con Ministeri, Uffici del Governo, Università, Enti Locali, Regioni, Organizzazioni sindacali, associazioni di assistenti sociali maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed altri soggetti, allo scopo di rendere fruibile e accessibile la formazione continua agli iscritti nell'albo;

e) garantisce la gestione del sistema informativo (data-base e procedure telematiche);

f) effettua il monitoraggio dell'attuazione del presente regolamento in materia di formazione continua, attraverso un sistema nazionale informatizzato per l'acquisizione, aggregazione, correlazione di dati, in collaborazione con i Consigli regionali, al fine di verificarne le condizioni di effettiva applicazione, nonché lo stato di attuazione, l'uniformità e l'efficacia;

g) organizza una conferenza annuale, in materia di formazione continua, nella quale verranno considerati i risultati del monitoraggio di cui alla precedente lettera, anche ai fini di valutare qualità ed efficacia dell'offerta formativa erogata sul territorio e l'eventuale revisione del presente regolamento;

h) promuove la stipula di apposite convenzioni con le Università per stabilire regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;

i) promuove, in collaborazione con il competente Consiglio regionale, la destinazione e l'attribuzione di fondi da parte delle Regioni per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi



coordinamento ed attuazione, parte integrante e vincolante del presente regolamento.

Art. 19 Entrata in vigore e disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento è pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia e nel sito ufficiale del Consiglio nazionale, ed entra in vigore il 1° Gennaio 2020.
2. Gli eventi formativi già approvati dal Consiglio nazionale e dai Consigli regionali alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono utili ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo.

Allegato: Linee di indirizzo, coordinamento ed attuazione del Regolamento Formazione Continua del Consiglio nazionale degli Assistenti sociali

di formazione professionale, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;

j) interviene in forma sostitutiva delle competenze in materia formativa dei singoli Consigli regionali laddove inadempienti.

Art. 18 Modalità d'attuazione

1. Le modalità d'attuazione e procedure di svolgimento delle attività e degli eventi relativi alla formazione continua, sono contenute nelle Linee d'indirizzo, coordinamento ed attuazione, parte integrante e vincolante del presente regolamento.

Art. 19 Entrata in vigore e disposizioni finali e transitorie

Il presente regolamento è pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia e nel sito ufficiale del Consiglio nazionale, ed entra in vigore il 1° Gennaio 2022.

2. Gli eventi formativi già approvati dal Consiglio nazionale e dai Consigli regionali alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono utili ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo.

Allegato: Linee di indirizzo, coordinamento ed attuazione del Regolamento Formazione Continua del Consiglio nazionale degli Assistenti sociali.